

REGOLAMENTO (CE) N. 103/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2009

che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale.
- (2) L'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le misure di eradicazione da attuare una volta confermata la presenza di TSE negli ovini e nei caprini.
- (3) L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme relative all'importazione nella Comunità di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale.
- (4) Il 6 novembre 2008 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere in merito al rischio di esposizione umana e animale alle encefalopatie spongiformi trasmissibili derivanti dal latte e dai derivati del latte di piccoli ruminanti («Opinion on the human and animal exposure risk related to transmissible spongiform encephalopathies from milk and milk products derived from small ruminants») ⁽²⁾. Nel suo parere l'EFSA conclude che la scrapie classica può essere trasmessa dalla pecora all'agnello attraverso il latte o il colostro. L'EFSA afferma inoltre che l'uso di latte e di prodotti lattieri ottenuti da greggi colpite da scrapie classica può comportare un rischio di esposizione alla TSE per l'uomo e gli animali. Essa conclude inoltre che i programmi di allevamento di ovini resistenti alla scrapie dovrebbero limitare l'esposizione umana ed animale legata ai prodotti lattieri ottenuti da piccoli ruminanti. Per quanto riguarda la scrapie atipica, inoltre, l'EFSA ritiene che la diffusione

apparentemente contenuta dell'agente patogeno nell'organismo di animali infetti potrebbe limitarne la trasmissibilità attraverso il latte. Per quanto riguarda in particolare la BSE, l'EFSA rileva la mancanza di informazioni relative alla presenza di infettività o del prione PrP^{Sc} nel colostro o nel latte di piccoli ruminanti affetti dalla malattia. Tuttavia, a causa della rapida e progressiva diffusione nei tessuti periferici dell'agente della BSE negli ovini sensibili infettati in via sperimentale, secondo l'EFSA non si può escludere la probabilità che il colostro e il latte dei piccoli ruminanti sensibili affetti da BSE siano infettivi.

- (5) Tenuto conto delle recenti scoperte scientifiche e, in particolare, della comprovata trasmissibilità, attraverso il latte, della scrapie classica dalla pecora all'agnello, è opportuno adottare con sollecitudine nuove misure di protezione relative al latte e ai prodotti lattieri ottenuti da greggi affetti da tale malattia, al fine di evitarne la propagazione ad altre greggi di ruminanti attraverso l'alimentazione.
- (6) Onde garantire lo stesso livello di sicurezza del latte e dei prodotti lattieri importati di origine ovina e caprina, occorre applicare misure analoghe alle importazioni di tali prodotti nella Comunità.
- (7) Il regolamento (CE) n. 999/2001 va quindi modificato di conseguenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ *The EFSA Journal* (2008) 849, 1-47.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue.

1) Nell'allegato VII, il capitolo A è modificato come segue:

a) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Ove si sospetti la presenza di TSE in un ovino o caprino di un'azienda di uno Stato membro e finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine di conferma, tutti gli altri ovini o caprini della stessa azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento. Qualora si abbiano elementi di prova del fatto che l'azienda in cui si trovava l'animale quando si è avuto il sospetto della presenza della TSE probabilmente non è la stessa in cui detto animale potrebbe essere stato esposto alla malattia, l'autorità competente può decidere che altre aziende o solo quella in cui si è verificata l'esposizione siano poste sotto controllo ufficiale a seconda delle informazioni epidemiologiche disponibili. Il latte e i prodotti lattieri ottenuti da ovini e caprini dell'azienda posta sotto controllo ufficiale e detenuti in tale azienda dalla data della sospetta presenza della TSE fino alla presentazione dei risultati dell'indagine di conferma, sono utilizzati esclusivamente all'interno di tale azienda.»;

b) il punto 2.3 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) se non è possibile escludere la presenza di BSE sulla base dei risultati di un prova interlaboratorio eseguita conformemente alla procedura di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al quinto trattino. Il latte e i prodotti lattieri ottenuti dagli animali destinati alla distruzione e detenuti nell'azienda nel periodo compreso tra la data della conferma della sospetta presenza della BSE e quella dell'eliminazione completa degli animali infetti, sono distrutti.»;

ii) alla lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dal testo seguente:

«i) l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino. Se nel caso di TSE confermata si tratta di scrapie classica, il latte e i prodotti lattieri ottenuti dagli animali destinati alla distruzione e detenuti nell'azienda nel periodo compreso tra la data della conferma del caso di scrapie classica e quella dell'eliminazione completa degli animali infetti, non sono utilizzati per l'alimentazione dei ruminanti, ad eccezione di quelli presenti in tale azienda. L'immissione in commercio di tali prodotti in qualità di alimenti destinati ai non ruminanti è limitata al territorio dello Stato membro interessato. Il documento commerciale che accompagna le partite di tali prodotti e le confezioni contenenti tali partite devono recare chiaramente la seguente dicitura: "non può essere utilizzato per l'alimentazione dei ruminanti". L'uso e lo stoccaggio di alimenti per animali contenenti tali prodotti sono vietati nelle aziende agricole in cui sono presenti ruminanti. Gli alimenti per animali sfusi contenenti tali prodotti sono trasportati per mezzo di veicoli che non trasportano al tempo stesso alimenti per ruminanti. I veicoli che sono utilizzati successivamente per il trasporto di alimenti per ruminanti sono sottoposti ad un'accurata pulizia al fine di evitare contaminazioni crociate, conformemente ad una procedura approvata dall'autorità competente.

Le condizioni di cui al punto 3 si applicano all'azienda;

o

ii) l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, ad eccezione di:

— arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR,

— pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e, ove tali pecore siano gravide al momento dell'indagine, gli agnelli da esse successivamente partoriti se il loro genotipo corrisponde alle prescrizioni del presente comma,

— pecore aventi almeno un allele ARR destinate esclusivamente alla macellazione,

- ovini e caprini di età inferiore ai tre mesi destinati esclusivamente alla macellazione, se l'autorità competente decide in tal senso.

Se nel caso di TSE confermata si tratta di scrapie classica, il latte e i prodotti lattieri ottenuti dagli animali destinati alla distruzione e detenuti nell'azienda nel periodo compreso tra la data della conferma del caso di scrapie classica e quella dell'eliminazione completa degli animali infetti, non sono utilizzati per l'alimentazione dei ruminanti, ad eccezione di quelli presenti in tale azienda. L'immissione in commercio di tali prodotti in qualità di alimenti destinati ai non ruminanti è limitata al territorio dello Stato membro interessato. Il documento commerciale che accompagna le partite di tali prodotti e le confezioni contenenti tali partite devono recare chiaramente la seguente dicitura: "non può essere utilizzato per l'alimentazione dei ruminanti". L'uso e lo stoccaggio di alimenti per animali contenenti tali prodotti sono vietati nelle aziende agricole in cui sono presenti ruminanti. Gli alimenti per animali sfusi contenenti tali prodotti sono trasportati per mezzo di veicoli che non trasportano al tempo stesso alimenti per ruminanti. I veicoli che sono utilizzati successivamente per il trasporto di alimenti per ruminanti sono sottoposti ad un'accurata pulizia al fine di evitare contaminazioni crociate, conformemente ad una procedura approvata dall'autorità competente.

Le condizioni di cui al punto 3 si applicano all'azienda;»

iii) la lettera f) è sostituita dal testo seguente:

«f) se la frequenza dell'allele ARR nella razza o nell'azienda è bassa o assente o se ciò sia ritenuto necessario per evitare la riproduzione in consanguineità, gli Stati membri possono decidere di differire la distruzione degli animali di cui al punto 2.3, lettera b), sottopunti i) e ii), per un massimo di cinque stagioni riproduttive, a condizione che nell'azienda non siano presenti arieti da riproduzione di genotipo diverso dal genotipo ARR/ARR.

Tuttavia, nel caso di ovini o caprini destinati alla produzione di latte a fini di commercializzazione, la distruzione degli animali può essere differita per un massimo di 18 mesi.»

2) nell'allegato IX, capitolo D, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

Requisiti del certificato di polizia sanitaria

Le importazioni di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati da essi derivati e ricavati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A del presente capitolo sono subordinate alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

- a) i sottoprodotti di origine animale non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio come da allegato V né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;
- b) gli animali da cui sono derivati tali sottoprodotti non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; o
- c) i sottoprodotti di origine animale non contengono e non sono derivati da materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli ottenuti da animali nati, allevati continuamente e macellati in un paese o una regione classificati come avente un rischio di BSE trascurabile in base alla decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Inoltre, le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati di cui alla sezione A del presente capitolo e contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina, sono subordinate alla presentazione di un certificato sanitario che corrisponde al modello stabilito nell'allegato X, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e recante, dopo il punto 6, la seguente dicitura:

“7. per quanto riguarda le TSE:

- (²) a seconda dei casi: nel caso dei sottoprodotti animali destinati all'alimentazione dei ruminanti e contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina, gli ovini e caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi tre anni, senza interruzioni, in un'azienda non soggetta a misure ufficiali restrittive del movimento a causa della presenza sospetta di TSE e rispondente negli ultimi tre anni ai seguenti requisiti:

- i) l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;

ii) non è stato diagnosticato nessun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001, o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:

— tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e

— tutti i caprini e ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;

iii) ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda esclusivamente ovini e caprini provenienti da aziende conformi ai requisiti di cui ai punti i) e ii);

(²) o

nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione dei ruminanti e contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina, e destinati ad uno Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006, gli ovini e i caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi sette anni, senza interruzioni, in un'azienda non soggetta a misure ufficiali restrittive del movimento a causa della presenza sospetta di TSE e rispondente negli ultimi sette anni ai seguenti requisiti:

i) l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;

ii) non è stato diagnosticato nessun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001, o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:

— tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e

— tutti i caprini e ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;

iii) ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda esclusivamente ovini e caprini provenienti da aziende conformi ai requisiti di cui ai punti i) e ii)»
